Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-130 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 29 OTTOBRE 1964:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Leggi emanate dal Consiglio regionale pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della Regione nel 1° semestre dell'anno 1964.

(8634)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 29 OTTOBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 % (leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841). — Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella dodicesima estrazione del 20 ottobre 1964. — Parte seconda: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(7330)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1964, n. 999.

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1964, n. 1000.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Nantes (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Nantes (Francia) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Parigi è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1964, n. 1001.

Istituzione in Nantes (Francia) di un Vice consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Nantes (Francia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Parigi.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del decreto di soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Nantes.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1964

SEGNI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1964, n. **1002**.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Rodi (Grecia) e modifica della circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Rodi (Grecia) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo è modificata come segue: Province di Attica, Beozia, Eubea, Evritania, Focide, Ftiotide, Larissa, Karditsa, Magnesia, Triccala, Leucade, Zante, Corfù, Cefalonia, Cicladi, Argolide, Corinzia, Chio, Samo, Iraklion (Candia), Lassithi, Rethymno, Canea, Arta, Giannina, Prevesa, Thesprotia, Dodecanneso e Castelrosso.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1964, n. **1003**.

Istituzione in Rodi (Grecia) di un Vice consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Rodi (Grecia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del decreto di soppressione del Consolato di 1ª categoria in Rodi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1964

SEGNI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1004**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Sturno (Avellino).

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale, di Sturno (Avellino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1005**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Bovio », di Canosa di Puglia (Bari).

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Bovio », di Canosa di Puglia (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1006**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Napoli Secondigliano.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale, di Napoli Secondigliano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1007.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Donato V. e M., nel comune di Pescara.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne - Pescara in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 29 gennaio e 29 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Donato V. e M. nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1008.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della SS. Trinità, nel comune di Pescara.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne - Pescara, in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 29 gennaio e 29 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della SS. Trinità, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1009.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Beato Nunzio Sulprizio, nel comune di Pescara.

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne - Pescara in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 29 gennaio e 29 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia del Beato Nunzio Sulprizio, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1010.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in località Arpiola del comune di Mulazzo (Massa Carrara).

N. 1010. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pontremoli, in data 1° giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in località Arpiola del comune di Mulazzo (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1964, n. 1011.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Angiolieri », di Siena.

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Angiolieri », di Siena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la falda orientale del monte Urpinu nel comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali art, 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la falda orientale del monte Urpinu nel comune di Cagliari;

Considerato che l'elenco redatto dalla suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cagliari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto i lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza, con le sue rocce, e pini sulla vetta e il terreno cespugliato visibile da parecchi punti di vista situati nelle vie che lo delimitano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cagliari, comprendente la falda orientale del monte Urpinu, compresa fra il parco pubblico o pineta e le vie Dexart, della Pineta, Is Guadazzonis, Mamarranca, Is Arenas e Tuveri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della sua effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Verbale della seduta del 15 ottobre 1962

Il giorno 15 ottobre 1962 alle ore 11, in seguito ad invito diramato con lettera del giorno 5 corrente, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera n. 9, la Commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

Sono presenti alla riunione:

1) Crespellani on.le sen. Luigi, presidente della Commissione;
2) Salinas arch. Renato, soprintendente ai monumenti e gallerie;
3) Sechi dott. Giovanni, in rappresentanza dell'E.P.T.;
4) Devoto arch. dott. Oddone, rappresentante dei professionisti e artisti;
5) Brotzu prof. Giuseppe, sindaco di Cagliari;
6) Marica Mercedes, sindaco di Gesturi;
7) Pinna Paolo, con funzioni di segretario.

Sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

CAGLIARI: tutela panoramica;
GESTURI: tutela della Giara;
GIBA: porto Conte;
VILLACIDRO: elenco supplementare;
VILLASIMIUS: elenco località panoramiche.

Il presidente sen. Luigi Crespellani dichiara alle ore 11,45 aperta la seduta.

Inizia l'esame delle questioni riguardanti il comune di Cagliari.

(*Omissis*).

La falda orientale di monte Urpinu, quadro naturale godibile dalla via Is Guadazzonis ed altre, alle falde del monte stesso.

(*Omissis*).

La seduta viene tolta alle ore 12,30.

Il presidente: sen. Luigi CRESPELLANI

Il segretario: Paolo PINNA

COMUNE DI CAGLIARI

Sesto elenco delle località panoramiche

(*Omissis*).

ZONA DI MONTE URPINU

Comprende la falda orientale del monte Urpinu ed è compreso fra il parco pubblico o pineta e le vie Dexart, della Pineta, Is Guadazzonis, Mamarranca, Is Arenas e Tuveri.

Costituisce un quadro naturale, con le sue roccie, il terreno cespugliato e i pini sulla vetta. Il quadro è godibile dalle vie che lo delimitano.

(*Omissis*).

Il vice presidente della Commissione: arch. SALINAS

(8378)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sud occidentale del lago di Ledro nel comune di Pieve di Ledro (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, articolo 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 luglio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sud occidentale del lago di Ledro in comune di Pieve di Ledro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pieve di Ledro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, quale magnifica conca lacustre circondata da vaste aeree prative e da boschi di conifere, aperta verso occidente allo sbocco del torrente Sat alla piana di Puro, costituisce numerosi quadri naturali, offrendo inoltre punti di vista e belvedere dai quali si può ammirare il circostante vasto panorama;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pieve di Ledro, nel lato sud occidentale del lago di Ledro, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a sud dal confine catastale del comune di Pieve di Ledro, e attraverso il piano di Puro e il torrente Sat per quota 713, indi ad ovest per quota 1382 riprendendo la linea di confine catastale del Comune predetto col comune di Bezzecca fino a quota 1037 di Sarbano e a monte Cocca, indi lungo la linea di confine est della frazione Mezzolago fino all'incontro col bordo settentrionale del lago di Ledro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Pieve di Ledro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta della Commissione di Trento per la tutela delle bellezze naturali tenutasi a Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie nel castello del Buonconsiglio il 20 luglio 1963.

L'anno 1963 millenovecentosessantatre addì 20 del mese di luglio, presso la sede della Soprintendenza in via B. Clesio 5, si è adunata la Commissione previo regolare avviso ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 dell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nelle persone dei signori:

Mosna prof. Ezio, presidente della Commissione;

Rasmo prof. Nicolò, soprintendente e vicepresidente;

Manara mons. Francesco, rappresentante degli agricoltori a mezzo del suo delegato rag. Iginio Ferroni funzionario dell'Unione agricoltori della provincia di Trento;

Masè dott. arch. Renzo, rappresentante dei professionisti;

Pellegrini geom. Augusto, rappresentante degli industriali.

Sono altresì presenti i rappresentanti del comune di Varena Monsorno Vittore, nonchè del sindaco di Pieve di Ledro, Pellegrini Lorenzo, mentre il sindaco di Rovereto ha giustificato la sua assenza a impedimento a mezzo del sopracitato rag. Ferroni.

Assente giustificato il dott. Gino Scrinzi direttore e rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Trento.

Funge da segretario della Commissione il dott. Arnaldo Osti segretario della Soprintendenza.

Ad ore 10,10 ant. il presidente prof. Ezio Mosna constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di componenti adeguato e sufficiente agli effetti della validità delle deliberazioni di cui a seguito, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare gli argomenti posti all'

Ordine del Giorno

1) Zona panoramica di Rovereto in comune di Rovereto;

2) Zona panoramica di Varena in comune di Varena;

3) Zona sud-occidentale del Lago di Ledro in comune di Pieve di Ledro;

4) Eventuali.

Ad 1) *dell'Ordine del giorno*: Il presidente accenna che il sindaco del comune di Rovereto essendo altrove impegnato ha pregato di portare ad altra prossima seduta la trattazione della questione che riguarda la vincolazione della zona collinare della città. La Commissione prende atto e stabilisce che la proposta verrà trattata nella prossima seduta indetta per il giorno 27 luglio 1963 ad ore 10.

Ad 2) *dell'Ordine del giorno*: Passando al secondo punto dell'Ordine del giorno il presidente accenna all'opportunità che nel quadro panoramico notissimo della Valle di Fiemme, non sia trascurato il settore meridionale del territorio del comune di Varena costituente il centro dello sfondo naturale dell'abitato di Cavalese e un naturale balcone panoramico sul vastissimo cerchio d'orizzonte.

Propone pertanto alla Commisisone di deliberare la inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la seguente motivazione e delimitazione:

« Vasta zona prativa degradante verso la conca di Cavalese incorniciata a settentrione dalla magnifica veste di conifere estendentesi sui versanti del monte Cucal e della punta Rocca ».

La zona predetta resta delimitata: a nord dalla curva di livello 1700 m. fino all'incontro col confine col rio Pezzan e ad est, sud e ovest con il detto confine catastale sul costone sud delle Pale di Santa.

La proposta viene messa ai voti e viene approvata da tutti i membri presenti della Commissione, mentre il sindaco di Varena dichiara di astenersi riservandosi di sottoporre la questione all'esame e determinazione del proprio Consiglio comunale.

Ad 3) *dell'Ordine del giorno*: Numerose richieste sono pervenute alla Commissione affinchè la zona del lago di Ledro abbia assicurata conveniente ed efficace tutela contro avvilenti forme di manomissione che degradano non solo l'ambiente naturale ma un settore di eccezionale interesse panoramico e archeologico per i noti documentati resti di antichissimo insediamento umano d'età preistorica.

Il presidente propone pertanto alla Commissione che sia deliberata l'inclusione della « zona sud-occidentale del lago di Ledro » in comune di Pieve di Ledro, nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la motivazione e delimitazione sottoindicate:

« Magnifica conca lacustre circondata da boschi di conifere e da vasta zona prativa e verso occidente aperta allo sbocco del torrente Sat in località Pian di Puro ».

Detta zona e delimitata: dal confine catastale col comune di Molina di Ledro a sud attraverso il Pian di Puro, indi il torrente Sat e da quota 713, indi a ovest seguendo la linea di confine col comune di Bezzecca fino a quota 1037 di Sarbano, di qui fino al monte Cocca, indi lungo la linea di confine catastale della frazione di Mezzolago del comune di Pieve fino all'incontro col bordo settentrionale del lago stesso.

Dopo ampia discussione sui caratteri ed effetti del regime di vincolo panoramico illustrati in particolare dal rappresentante del comune di Pieve di Ledro tutti i presenti approvano la proposta inclusione di detta zona nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente toglie la seduta essendo le ore 12.

Il presidente: prof. dott. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

COMUNE DI PIEVE DI LEDRO (Trento)

Relata di pubblicazione e di deposito: Si attesta che il verbale 20 luglio 1963 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali in Trento, concernente la deliberata inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento della « zona sud-occidentale del lago di Ledro » in comune di Pieve di Ledro, è stato affisso per tre mesi all'albo di questo Comne, e cioè dal 9 settembre al 9 dicembre 1963, tenendo contemporaneamente altro verbale a deposito negli Uffici comunali a disposizione di chiunque avesse interesse, e nessun reclamo è pervenuto.

Trento addì, 20 dicembre 1963

Il Sindaco

Il Segretario

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E GALLERIE PER LE PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO-TRENTO

Certifico ed attesto che copia del suesteso verbale è stata depositata per il periodo di tre mesi presso:

l'Associazione degli industriali della provincia di Trento;

l'Unione degli agricoltori della provincia di Trento;

l'Ordine degli ingegneri della provincia di Trento;

dal 9 settembre 1963 al 9 dicembre 1963, senza reclami, osservazioni o opposizioni.

Trento, addì 30 giugno 1964

Il soprintendente: prof. dott. N. RASMO

(8377)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma:

Tariffa 01-2t, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso di uno dei due assicurati.

Roma, addì 3 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8193)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Autorizzazione ad istituti ed enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nell'intero territorio delle provincie di Foggia, Catanzaro, Cagliari, ed in parte delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Imperia, La Spezia, Bergamo, Brescia, Pavia, Bolzano, Trento, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Udine, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Frosinone, Latina, Roma, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Benevento, Caserta, Napoli, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Cosenza, Reggio Calabria, Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo novembre 1963-luglio 1964 nelle Provincie sotto indicate rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge:

Foggia, Catanzaro, Cagliari,

Alessandria, limitatamente al territorio dei comuni di Camino, Cereseto, Solonghello, Capriata d'Orba (regioni Spinola, Belvedere, Orsini, Tosella, Vallemme, Cuccagnetta, Cazzolo), Casale Monferrato (regioni Vialarda, Rolasco, Torcello, San Felice, Enrichetta), Cerrina (regioni Montaldo, Rosingo), Mombello Monferrato (regioni Gaminella, Casalino, San Gottardo, Pozzengo), Pontestura (regioni Rochetta, San Pietro, Maura, Vialarda, Cassine Lunghe, Quarti), Pozzol Groppo (regioni Mongarizo, Valvecchia, Monastero, Cascinassa, Montemerlano, Cignoli, Vignole), San Giorgio Monferrato (regioni Cassina Baldovina, Avalanea), San Salvatore Monferrato (regioni Cascina Nuova, Priata, Bisoglio, Valdolenga, Barzattini, Cuccarello, San Lorenzo, Galletto, Acquaino, Castelmerlino, Gabina, Olimpia, San Pietro), Valenza (regioni Resinone, Voglina Massa);

Asti, limitatamente al territorio dei comuni di Albugnano, Aramengo, Asti, Berzano di San Pietro, Galliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Celle Enomondo, Cessole, Cisterna d'Asti, Cocconato, Ferrere, Mombaldone, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Montiglio, Moransengo, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Refrancore, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, Tonengo, Valfenera, Viarigi, Vinchio;

Cuneo, limitatamente al territorio dei comuni di Beinette (località Tetto Muraglia, Sant'Annunziata, Santa Maria Rocca, Capoluogo), Bernezzo (località Sant'Anna), Busca (località Bicocca, San Vitale, San Quintino, San Martino), Chiusa Pesio (località Sant'Antonio, Combe, Santa Maria Rocca), Peveragno (località San Lorenzo, San Magno, San Giovenale, Capoluogo, Santa Margherita), Pianfei (località Concentrico, Ambrosi, Ardita, Vigliani, Mussi, Prato Salice, Bongiovanni, Blangetti), Villanova Mondovì (località Roracco Superiore, Roracco Inferiore);

Novara, limitatamente al territorio dei comuni di Cerano (località Rosalina), Garbagna Novarese (località Buzzoletto Nuovo, Buzzoletto Vecchio, Moncucco), Novara (località Olengo, Santa Maria, Boriolo, Baraggiola), Sozzago (località Milortina, Mietta, Campomagno, Rosala), Trecate (località Magazzino, Gambalotta);

Vercelli, limitatamente al territorio dei comuni di Asigliano Vercellese, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Dorzano, Olcenengo, Oldenico, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, San Germano Vercellese, Stroppiano, Villata, Cossato (frazione Castellengo);

Imperia, limitatamente al territorio dei comuni di San Remo, Carpasio (contrade Arzeno, Costa, Carpi, Ciazzime), Molini di Triora (frazione Glori);

La Spezia, limitatamente al territorio dei comuni di Bonassola (località Montaretto), Deiva Marina (località Piazza e Foce), Framura (località Foce Costa, Ravecca, Antri), Sesta Godano (località Groppo, Rio, Pignona, Airola, Antessio), Varese Ligure (località Montale), Sarzara;

Bergamo, limitatamente al territorio dei comuni di Castelli Calepio (fascia collinare al di sopra della strada Bergamo-Sarnico: Cascina Falconi - San Rocco - zona collinare di Tagliuno - Convento Vecchio - frazioni Castel dei Conti limitatamente alla collina Cascina del Colle), Grumello del Monte (frazioni Madonna delle Grazie, Cascina Raglietti, Cascina Corne, Cascina Ferrari, Cascina Colpani, Cascina Duroni, San Pantaleone, Cascina Luogo di Mezzo, Calvario Az. Castello, Cascina Patan, Cascina Vernazze, località Belvedere);

Brescia, limitatamente al territorio del comune di Ome;

Pavia, limitatamente al territorio dei comuni di Bastida, Pancarana, Casei Gerola, Cervesina, Corvino San Quirico, Lungavilla, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pizzale, Torricella Verzate, Verretto, Voghera;

Bolzano, limitatamente al territorio dei comuni di Bronzolo, Caldaro, Cortaccia, Egna, Lagundo, Merano, Ora, Postal, Terlano, Termeno, Vadena, Bolzano (frazioni San Maurizio, bivio di Caldaro, Agruzzo), Laives (frazioni Wurza - stazione, Steimann, Raut), San Michele Appiano (frazioni San Michele, Cornaiano, San Paolo, Riva di Sotto), Bressanone (frazioni Albes, Sarnes, Scezze);

Trento, limitatamente al territorio dei comuni di Brez, Caldes, Castelfondo, Cembra, Cis, Cles, Coredo, Croviana, Malè, Ospedaletto, Romeno, Samone, Terzolas, Tuenno, Caldonazzo, Pergine (località Susà, Costasavina, Canale, Roncogno, Castagnè San Vito, Santa Caterina);

Padova, limitatamente al territorio dei comuni di Arquà Petrarca, Pernumia, Agna (frazioni Carrare, Pietro, Cà Lotta, Selesò, Costanze, Selvadeghe), Bagnoli di Sopra (frazioni Menghelle, La Valle, Bagnoletto, Centro, B. Retrato, B. S. Paolo, B. S. Andrea, San Siro, B. S. Massimo), Baone (frazioni Valle San Giorgio, Centro di Sopra e di Sotto, Centro Baone, Moschine, C. Chimeli), Battaglia Terme (tutta la parte a sud-ovest del Cabio), Carrara San Giorgio (frazioni Chiorare, Pigozzo), Carrara Santo Stefano (frazioni Chiodare, Gorghizzolo), Cinto Euganeo (frazione Cornoleda), Galzignano (frazioni Valsanzibio, Mondonego, Valli, Civrane), Monselice (frazioni Lispida, Monticelli, Costa, Rivella, Canaletta, Savellon R. e M., Salona, Monte Ricco, Cava More, Valli, Vo de Buffi, Candie, Crosarone, Cà Bonetti, Stortola, Arzerdimezzo, Cà Mazzaro, San Salvaro, Rocca), San Pietro Viminario (esclusi i mappali dall'1 al 6 - parte nord), Tribano (frazioni Bussoli, C. del Seminario, C. Brigo, Centro, Draghe, Olmo, Amolare);

Rovigo, limitatamente al territorio dei comuni di Adria (frazioni Ca, Emo, Fana, Baricetta), Crespino (frazioni Agnaro, Passetto), Gavello (frazione Magnolina, capoluogo), Rovigo (frazione Sarzano parte est), San Martino di Venezze (parte sud), Villadose (capoluogo, frazioni Cambio, Catron), Villanova Marchesana (capoluogo parte ponente e frazione Canalnovo);

Venezia, limitatamente al territorio del comune di Pramaggiore (località Cà Gerosa, via Salvarolo, Cà de Vecchi, Probedoi, Cà Gerardi, Cà Fratter, Madonna della Salute, Cà Mazzolago);

Verona, limitatamente al territorio dei comuni di Affi (frazioni Incaffi, Caorsa, Cà Pasqualini), Bardolino (frazioni Valsorda, Colombara, Prefontane, Ceola, Campazzi, Costabella, Levai, Casette, Spadi, Cà Rossa, Cà Nova, Mazzano), Castagnaro (frazione Menà), Cavaion Veronese (frazioni Preella, Bossena, Palazzina, Cà della Prà, Piazzilli, Il Pigno, Sega, Pignetto, Cordevigo), Dolcè (frazioni Colombare, Cà Vegri, Pregrosse), Lazise (frazione I Santi), Marano di Valpolicella (frazioni Badin, Bagolin, Maregnago), Negrar (frazione Cà Il Vaio), Pescantina (frazioni Cà Vegri, Ospedaletto, Vignega, Garofoline, Cà Cerè, Balconi), Rivoli Veronese (frazione Teze), San Pietro in Cariano (frazioni Le Contine, Cà Bolcana, Vegri, Calandrine, Ricamadora, Le Casette, Villa Monte dall'Ora, Cà Galtarossa, Fontego, parte S. Floriano, Cà Rossa, Ossan, Giare), Sant'Ambrogio di Valpolicella (frazioni Grola, Ponton, Corgnan, Le Prunee, Passo Napoleone, Cà Vegrì, Domegliara);

Vicenza, limitatamente al territorio dei comuni di Bassano del Grappa (nel perimetro delimitato dalla statale n. 47, strada cimitero, strada Castigliano, confine con il comune di Rosà), Cassola (esclusa la frazione S. Giuseppe), Rosà (escluso contrade Sant'Anna, San Pietro, Scalchi, Borgo dell'Oppio, Grosselle), Rossano Veneto (escluso il territorio a sud della strada Cusinati, Rossano comprendente le località Cartiera, Figaro, San Giustina, Mercante, Marchiori, Cà Vigo);

Udine, limitatamente al territorio dei comuni di Azzano Decimo (capoluogo, frazioni Villacriccola, Santa Rosalia, Capodisotto, Zuiano, Colle, Cesena), Chions (capoluogo, frazioni Taiedo, Basedo), Pasiano di Pordenone (capoluogo, frazioni Sant'Andrea, Villaraccolta, Azzanello), Povoletto (frazione Savorgnano del Torre), Pravisdomini (capoluogo, frazione Panigai);

Bologna, limitatamente al territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia (frazione Fornelli), Argelato (capoluogo, frazioni Venente, Casadio, Malacappa, Funo), Baricella (località Zuccherificio), Bentivoglio (frazioni Santa Maria in Duno, Castagnolina, San Marino, parte di Saletto), Budrio (frazioni Dugliolo, Barchessa), Casalecchio di Reno (frazione Tizzano), Castello d'Argile (nella zona a sud compresa nella golena del fiume Reno), Castel Maggiore (frazioni Bondanello, Boschetto), Crespellano (frazioni Pragatto, Calcara), Crevalcore (frazioni Guisa, zona di Via di Mezzo Ponente - Zuccherificio), Malalbergo (località Casona), Minerbio (località Cà de' Fabbri, Tintoria, San Martino in Sovenzano), Molinella (frazioni San Pietro Capofiume, Marmorta, capoluogo), Monte San Pietro (frazione San Lorenzo in Collina), Mordano (località Valletta, Bisciá, Baschinà), Sala Bolognese (frazioni Sala, Bagno, Padulle, Bonconvento, San Giorgio di Piano (frazione Stiatico), San Giovanni in Persiceto (frazioni Tivoli, Poggio, Lorenzatico, Zenerigolo, Forcella, Amola, Capoluogo), Sant'Agata Bolognese (frazioni Crocetta, Montirone), Zola Predosa (frazioni Gessi, Lavino, Ponte Ronca);

Ferrara, limitatamente al territorio dei comuni di Argenta (frazioni Consandolo, San Nicolò, Benvignante), Berra (frazione Cologna), Bondeno (frazioni Santa Bianca, Ponterodoni, Bondeno centro), Cento (frazioni Casumaro, Reno, Centese), Copparo (frazioni Sabbioncello S. Spirito, Sabbioncello San Vittore, Gradizza), Ferrara (frazioni Ravalle, Denore, Villanova di Denore), Formignana (Formignana centro), Migliarino (frazione Cornacervina), Migliaro (Migliaro centro), Sant'Agostino (frazioni San Carlo, Sant'Agostino centro);

Forlì, limitatamente al territorio dei comuni di Castrocaro e Terra del Sole (frazione Ciola), Forlì (frazioni Castiglione, Petrignone, Rovere), Montefiore Conca (località San Gaudenzio, Marcaccini, San Felice, Prato, Cà la Brigida, Il Gallo, Soprasasso, Molino, Rugheda, Urbotto, Serra di Sopra, Santa Maria la Neve, Casale, Levola), Saludecio (località San Leone, Sant'Ansovino, San Rocco, Monte del Prete, Casole Suore);

Modena, limitatamente al territorio dei comuni di Vignola, Campogalliano (località Panzano, Saliceto, Buzzalino), Carpi (località Cortile, Gargallo, San Marino, San Martino Secchia, Sozzigalli), Castelfranco Emilia (località Gaggio, Panzano, Rastellino, Recovato), Castelvetro di Modena (località Capoluogo, Cà

di Sola, Rola), Cavezzo (località Barlede, Cantone, Motta, Voltone), Concordia sulla Secchia (località Molini di Mezzo, San Giovanni, Terzi), Finale Emilia (località Bratellari, Cà Bianca, Campodoso, La Quiete, Sabbioni, Selvabella, Serraglio), Medolla (località Villafranca), Mirandola (località Cividale, Quarantoli, San Giustina Vigona), Modena (località Albareto, Baggiovara, Fossalta, Ganaceto, Saliceto Panaro, San Faustino, San Matteo, San Lazzaro, Villafreto), Nonantola (località Bagazzano, La Grande, Redù, Rubbiara), Novi di Modena (località Capoluogo, Boccaletta, Casaronchi, Ponte Gallina, Santo Stefano), San Cesareo sul Panaro (località Sant'Ambrogio), San Possidonio (località Malcantone, Secchia), San Prospero (località San Martino Secchia, Staggia), Savignano sul Panaro (località Bocchirolo, Doccia, Magazzino), Soliera (località Appalto, Secchia), Spilamberto (località San Vito);

Ravenna, limitatamente al territorio dei comuni di Sant'Agata sul Santerno, Bagnacavallo (località Bonagaio, Aguta, Glorie, Rossetta, Cà Sasso, Valletta, Viazza, Masiera, Chiara, Villa Prati, Villanova, Crocetta, Abbadesse, Cogollo, Macello, Pieve, Traversara, Guarno), Conselice (località Puntiroli, Mensa, Ospedale, Padusa, Padusa Puntiroli, Cardinala, Foschina, Scuole Borgo Serraglio, Todeschi, Merlo, Borgo Serraglio, Biscera, Selice, Gabriella, Guberta. Pollina, San Patrizio, Tagliata, Bagattina, Zeppa, Canalazzo), Fusignano (località Prati di Fusignano, Canale di Fusignano, Marchese, Macallo, Via Pistola, Pratolungo, Albane, San Savino, Mantovana, Maiano, Sordina, Mamfredi, Santa Lucia, Fornace, Lazzaretto, Sepolcro Piancastelli, Grisanti, Rossetta, Cocorre, Quarantola, Pero), Lugo (località Purgatorio, Bellaria, San Bernardino, Stradone San Bernardino, Ponte San Bernardino, Belricetto, Prati di Lugo, Chiesa Catene, Campanile, San Lorenzo, Santa Dorotea, Mondaniga, Santa Maria in Fabrigo, Cà di Lugo, Viola, Cantarana, Bizzuno, Pioppa, San Potito, Ascensione, Sant'Andrea, Sabbione, Piratello, Tomba, Quarantola, Pero, Cimitero Lugo, Centro Lugo, Villa Magenta, Madonna Mulino, Croce Coperta, Malcantone, Zambra, Villa San Martino, Roncadello), Massalombarda (località Passo del Signore, Villa Serraglio, Bassa, Gambellara, Zeppa Superiore, Zeppa, Marana, Argine Duca, Selice, Tagliata, Bagattina, Canalazzo, Fruges, Fornace, Campazzo, Ponte Selice, Banchetta, Oppio, Santa Lucia, San Felice, Fornazzo, Argine Zanielo);

Reggio Emilia, limitatamente al territorio dei comuni di Campagnola Emilia (località Sparata Vecchia, Ponte Testa, Bosco), Casalgrande (località Dinazzano, Capoluogo), Fabbrico (località Donata, San Pietro, Valle Uriolo, San Genesio, Scaglietta, Vallone, Venezia, Colombarda), Gualtieri (località Sette Ponti, Reseghetta Superiore, Terreni Nuovi), Guastalla (località Carrobbioli. San Rocco, Prati di San Rocco, La Botte, Boiana), Novellara (località Caldirana, Valletta, Macchinone), Reggiolo (località Battistona Alta e Bassa, Bruciati, Loghino I, Bagna), Reggio nell'Emilia (parte delle frazioni Bagno, Marmirolo, Sabbione), Rolo (località Leprotta, Pratone, Lognino, Prati, Serraglio, Bosco, Sostegno), Scandiano (parte della frazione Cacciola);

Arezzo, limitatamente al territorio dei comuni di Anghiari (località San Pietro, Malespese, La Costa, Gragnano), Pieve Santo Stefano (località Sigliano, Tizzano, Valle Calda, Buiane, Baldignano, Madonnuccia);

Firenze, limitatamente al territorio dei comuni di Castelfiorentino (località Coiano, Dogana), Cerreto Guidi (località Lazzaretto, Stabbia, Casole, Ponte di Masino), Empoli (località Tartagliana, Montemagnoli, Ormicello), Fucecchio (località Massarella, Cavallaia, Padule), Montaione (località Barbialla, Santa Stefano), Montespertoli (località Montagnana, Montegufoni, Fezzana), San Casciano in Val di Pesa (località Castelvari, Mercatale);

Lucca, limitatamente al territorio dei comuni di Bagni di Lucca, Barga, Camaiore, Camporgiano, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Minucciano, Pietrasanta, Seravezza, Tazzena, Lucca (frazione Santa Maria del Giudice);

Massa Carrara, limitatamente al territorio dei comuni di Carrara (località Santa Caterina, San Ceccardo, Ghiacciaia, San Francesco, Quattro Pini, La Foce, Agli Ossi, Carbonera, Corvenale, Spondarella, La Perla, San Luca, Ripazzo, Romito, Forma Alta, Forma Bassa, Nazzano, Monticello, Santa Teresa, Casalina, Acqua Fiora, Monte Olivero, Bottria, Pianamaggio, Greco, Via Aurelia, Candia, San Lorenzo, Lupinara, Pianacci, Tirasegno, Canale di Valenza, Moneta, Fossola, Ciocco, Viappiana, Santa Lucia, Focette, Fontia, Torrecchia, Il Pino, Navola, Monte Barbuto, Gincaro, San Giuseppe, Fossone Basso, Castellaro), Massa (località Cardellara, Raguzzara, Foce, Tombara, Materna, Statigliana, Vetticeto, Tassonara, Montepretina, Scurtarola, Piana, Fucchia, Viscosa, Pianamaggio, Mirteto, Foccola, Costa, Castellaro, Frangola, Ripa, La Concia, Lavacchio, Castegnetola, San Lorenzo, Monte Olivero, Gabbiano, La Cava, Forcola, Fosso di Castagnara, Gioiello, Pozzo, Cocombola, Finocchio, Monte Albano, Antaneta, Falce, Tomba, Tavola, Leschignano, Caprera, Belvedere, San Carlo Po, Tombara, Cirimea, Bosco della Volpe, Tecchioni), Montignoso (località Cerreto, Carnevale, Le Focette, Le Ginestre, Le Ciocche, Sant'Eustachio, Appiato, La Mora, Campatella, La Serra, Vietina);

Pisa, limitatamente al territorio dei comuni di Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Castelnuovo di Val di Cecina, Laiatico (località Fornelli frazione Orciatico);

Pistoia, limitatamente al territorio del comune di Pistoia (località Lupicciano, Valdibure, Santo Moro, Germinaia, Baggio, Villa di Baggio, Iano, Cignano);

Ancona, limitatamente al territorio del comune di Jesi (frazioni Mazzangrugno, Venetica);

Ascoli Piceno, limitatamente al territorio dei comuni di Ascoli Piceno (contrade Colloto, Cervara, Piane di Forcella), Acquasanta Terme (contrade Falciano, Colle Falciano, Valle Fusella, Centrale, Ponte di Arli, San Pietro d'Arli, Arola, Rocca Montecalvo, San Gregorio), Montegallo (contrade Abetito, Bisignano, Piano), Roccafluvione (contrade Scalelle, Sala, Sassomaio, Lisciano, Acquafrigida, Campeglia, Forcella), Santa Vittoria in Matenano (contrade San Salvatore, Monteradaldo);

Pesaro, limitatamente al territorio dei comuni di Acqualagna (frazioni Monte Sarcello, Frena, Casenuove, Pieie Vallubbio), Fermignano (frazioni Silvano, Sagrata), Pergola (frazioni Monte degli Scopi, M. S. Croce, Case Ginevri, Monte Rubbio, Case Vichi, Cerreto, Case Mancini, Monte Rolo), San Lorenzo in Campo (frazioni Cuppio di San Vito sul Cesano, Ponte dei Sospiri);

Frosinone, limitatamente al territorio dei comuni di Alvito (contrade Colle S. Lucia, Santa Maria, Colle Ferrara, Fontana Vitola, Colle Mattarino, Rio Feta, Ria Molle, Castagna, Taccone, Fontana Sant'Angelo, Colle Cascina, Molito, Colle San Martino, Colle Pizzuto, Fontana Paurosa, Fontana Lottola, Colle Alto, Aia Maiale, San Rocco, Stradone, Tiravento (fogli di mappa: 25, 26, 29, 21, 27, 32, 31, 30, 34, 35, 37, 38), Acuto (contrade Colli Orsoni, Piagge, Madonna di Mezzo Monte, Pastene, Delicata, Fontana La Forma, Santa Maria Maddalena, San Callisto (fogli di mappa: 5, 6, 9, 10, 11); Piglio (contrade Pedecate, Noci Sant'Angelo (fogli di mappa: 40), Pofi (contrade Valle Arciprete, Colle Perugino, Poce, Colle Quartarano, Colle Rovere, Sterpette, Pisciarello, San Giorgio, Santa Lucia, Colle Colombella, Colle Cisterna, Colle San Giovanni, Valle Buona (fogli di mappa: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10), Roccasecca (contrade Aspide, Campo Roccano, Cuponé, Rivolta, Panniglia, Campo del Medico, Socce, Pescopane, La Ronca, Starza, Torretta, Nevali, Antera, Straccioni, Ponticello Caprile, San Vito (fogli di mappa: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42);

Latina, limitatamente al territorio dei comuni di Aprilia (località Crocetta di Carano - Mediana, via dei Giardini), Monte San Biagio (località Via Carro, Scalella, Mola Vecchia), Terracina (località Barchi, Casaletti), Sonnino (località Frasso, Ruderi di Sibilla, Valle Rotta);

Roma, limitatamente al territorio dei comuni di Castel Madama (località Colle Piccolo, Empiglione, Fonte Coperchiata, Fonte Chiovata, Fontanile delle Cese, Lavarnia, Piazzetta Galeazzo, Pietra Zeppa), Colonna (località Colle Sant'Andrea, Colle Campanella, Il Casone, La Pasolina, Le Faeta, Monte della Croce, Pizzetti, Valle della Chiesa), Frascati (località Mondragone, Colle Pisano), Lanuvio (località Casal della Mandria, Pascolare), Montecompatri (località Brandolini, Cannettacce, Colle Fontana, Colle Mattia, Colle Villa, Faeta, Fontana Laura, Fontana Molara, La Cucca, Lo Sterparo, Madonnella, Mazzini, Monte Doddo, Monte Est, Olivello, Palocci, Parte Comune, Pedicata, Sonnino, Valle Luzi, Valle Soglia, Valle Antonino), Monte Porzio Catone (località Colle Angelini, Colle Ianari, Colle Romoli, Fontanella, Monte Mellone, Pallotta, Campitelli, Pilozzo), Nerola (località Abruciati, Acquaviva, Colle dell'Amore, Colle delle Forche, Colle delle Pere, Colle Pelone, Cimette, Carpignano, Campo Maiora, Farneti, Il Morto, Paese, Sterparelle, Sant'Oriolo, Santi Pietro, Ara della Cesa, Ascolani, Albereto, Brutta Margherita, Casale Spaziani, Casale Comparello, Casal Macchione, Casaletti, Colle delle Selve, Colle Sant'Antonio, Colle Marinello, Colle delle Streghe, Colle Martino, Colle Teofili, Capocroce Cavale, Chiusa Grande, Fonte Calamaro, Giardinetto, Le Coste, Montelago, Petirolo, Purzia, Pezza Nera, Pascolaro, Sant'Agapito, Sant'Ianni, Santa Lucia, Silvestri, Valle Stretta, Valle dell'Oro, Valle Sperandio, Valle Sapone, Valle della Comunità, Vigna Paterna, Vaschetta), Olevano Romano (località Campo, San Giovinale), Palombara (località Carcianella, Colle Fagiano, Colle Massimiano, Cerreto, Fonte Grande, Mole Belli, Ponte Lucarello, Pietro lo Schiavo, Quirani, Sabellata, Tre Colli, Tre Fogliette, Valle Lunga), Pisoniano (località Casale, Case Caiano, Casali, Colanicchio, Madonna della Quercia, Miroddo, Morone, Pezzalunga, San Vittoria, Falcemino, Valle di Santa Maria), Roma (località Marmorelle, Colle Mattia, Colle della Vite, Costa Magna, Ciminelli, Torre Iacova, Fontana Cervina, Colle Trugli, Fonna Rotta), San Vito Romano (località Casali, Colle Arone, Colle Piccolo, Colle Viano, Caselle Nerignano, Montecasali, Prata, Varicatore, Fioglie, Vallerano), Zagarolo (località Faeta, Colle Tufino, Mainello, Colle Cisterna, Campo Gillaro);

Viterbo, limitatamente al territorio dei comuni di Grotte di Castro, Onano;

Campobasso, limitatamente al territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Boiano, Bonefro, Campobasso, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Isernia, Larino, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rocchetta a Volturno, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi, Venafro;

Chieti, limitatamente al territorio dei comuni di Casoli (contrada Cippollara), Colledimacine (contrade Barbolani, Salvati, Scosse, Mandrelle, Coste, Pietra Sant'Anna, Aia Fornaci, Valle Cupa, Colameli, Mozzone, Ponticelli, Cento la Rota, Colle Due), Cupello (contrada Vallone Maltempo, Ponte Cupello, Pollerce, Chiesa Vecchia, Strampanato, Scosse, Lago, Coste Canale, Brecciarola, Colle Zingaro, Bucine), Gamberale (contrade Ponte Iurico, Colle dei Fiori, San Lorenzo, Ara Mastrangelo, Sant'Antonio, Piana d'Ischia, Colle Vernacchia, Piana Ciabacchi, Giardinari, Giammarchi, Teroro, Vigne, Fratte), Montazzoli (contrade Vicenne, Santa Margherita, Difensa, Grotte, Fonte della Spugna, Via del Mulino, Patrocco, Cesa, Colle Bianco, Fonte Ragliata, Calcatrice), Pizzoferrato (contrade Greci, Fortunati, Colle Peruno, Colavii, Minco d'Adamo), Sant'Eusania del Sangro (contrade Fonte Paduli, Notangelo, Santa Lucia), Taranta Peligna (contrade Le Casette, Fonte dei Pulcini, Valle dei Dieci, Colle Muzio, Vigna Sterpa), Vasto (contrade Vallone Maltempo, Sant'Antonia Abate, Collemandorle, Pollerce, Bucacheto, Pezzo del Marchese, Pozzitelle, Colle Pizzuto, Selvotta, Buonanotte, San Tommaso);

L'Aquila, limitatamente al territorio del comune di Capitignano (Centro, frazioni Mopolino, Sivignano, Paterno, Colle Noveri, Aglioni, Pago, Rovagnano, Colliochio, Torrente Mozzano, Fosso Pago);

Pescara, limitatamente al territorio dei comuni di Cepagatti, Manoppello, Rosciano;

Teramo, limitatamente al territorio dei comuni di Colledara, Castel Castagna (frazioni Vasto, Corazzano), Isola del Gran Sasso d'Italia (frazioni Forche, Divalle, Trignano);

Benevento, limitatamente al territorio dei comuni di Airola (contrade Tavernola, Masseria Ruggero, Pataniello di Sotto, Portarosa, Costa d'Oro, Lepalone, Padula, Fienile, Caracciano, Ponte Isclero, Ponte San Pietro, Vallone, Cortedonica, Resa dell'anno, Fontanelle, Casale di Sopra, Casale di Sotto, San Giovanni, Cappella, Castagnone, Stradella, Trociano), Apice (contrade Tignano, Corsano, Alvino, San Martino, Isca

Olmo, Santa Lucia), Benevento (contrade San Giovanni, Pietrafitta, Piano Cappelle, Ponte Tavole, San Cumano, Monache, Cancelleria), Campolattaro (contrade San Leonardo, Valle Fiume Tammaro), Castelfranco in Miscano (contrade Targerio, Taccariello, Sarapallo, Fondoni, Difesa Grande, Fontana di Nonno), Castelpagano (contrade Tuparelli, Torti, Monticelli, Fossi, Montagna, Masilli, Tre Croci, Santa Maria, Serra la Croce), Circello (contrade Casaldianni, Le Croci, Gianferno), Colle Sannita (contrade Iavolanella, Porcili, Carmine, Fonnella, Montefreddo. Fonte Canale), Cusano Mutri, Faicchio (contrade Casali, Cese dei Ceci, Macchia, Scarofoli, Odi, Caldaie), Fragneto l'Abate (contrade Toppa Battaglia, Taverna, Botticella), Fragneto Monforte (contrade Madonna del Principio, Stazione Pesco Sannita, Toppa Battaglia, San Leonardo), Limatola (contrade Giardoni, Tarranzano, Maschioni, Starza, Bonda d'acqua), Paolisi (contrade Cimitero, Testino, Santionni, Stradello, Fiego, Marotta, Foresta), Reino (contrade Padulo, Piano, Streppara), San Marco dei Cavoti (contrade Fonte Canale, Santa Maria la Macchia, Leccata), San Nicola Manfredi (contrada Mazzaricotta), Sant'Angelo a Cupolo (contrada Perrillo), Torrecuso (contrade Tora, Utile, Sante, Cappella, Fresa, Fabricata, Pazzano, San Libero);

Caserta, limitatamente al territorio dei comuni di Ailano, Alife, Bellona, Camigliano, Capua, Gioia Sannitica, Maddaloni, Mignano, Pastorano, Piedimonte d'Alife, Pietramelara, Pontelatone, Pratella, Raviscanina, Riardo, San Felice a Cancello, San Giorgio Matese, San Potito Sannitico, Sessa Aurunca, Valle di Maddaloni, Vitulazio;

Napoli, limitatamente al territrorio dei comuni di Bosco Tre Case, Castellammare di Stabia, Cercola, Cicciano, Comiziano, Giuliano in Campania, Gragnano, Palma Campania, Qualiano, Rocca Rainola, Santa Anastasia, Somma Vesuviana, Ischia (Barano, Forio d'Ischia, Serrara Fontana);

Bari, limitatamente al territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Adelfia, Altamura, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Capurso, Corato, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Mola di Bari, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sant'Eramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Trigiano, Bari (frazione Carbonara), Bitonto (frazione Mariotto);

Brindisi, limitatamente al territorio dei comuni di Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci;

Lecce, limitatamente al territorio dei comuni di Alessano, Campisalentina, Casarano, Castrignano del Capo, Cavallino, Copertino, Corigliano d'Otranto, Galatona, Giurdignano, Lequile, Leverano, Matino, Melendugno, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Muro Leccese, Nardò, Novoli, Otranto, Parabita, Racale, Ruffano, Sanarica, San Cesareo di Lecce, San Pietro in Lama, Specchia, Squinzano, Sternatia, Taviano, Trepuzzi, Ugento, Uggiano la Chiesa, Vernole;

Taranto, limitatamente al territorio dei comuni di Castellaneta (frazioni Todisco, Scapati, Sterpine, Bozza, Guadella Piccola, Festa, Picaro, Tortarette, Saraba, Maldarizzi, Magliati, Sant'Andrea, Cavarella, Carabella, Frisini, Matinelle, San Michele, Cicciariello, Ponte, Monsignore, Giacocia, San Felice, Scarano, Speziale, Brigadiere, San Matteo, Perloce, Le Monache), Crispiano (frazione La Lizza), Ginosa (frazioni Pescolato, Cavese, Follerate, San Felice), Grottaglie (frazioni Montedimezzo, Scasserba, San Biagio, Prato, Lenze, Callera, Caporalchicco, Vientino, Galeasi, Santa Susanna, Monache, Sant'Andrea Gronci), Lizzano (frazioni Conche, San Cassiano, Padulecchia, Gradio, Porvica, Bosco, Bagnara), Manduria (frazioni Tarantini, S. Stasi, Scrasciosa, Abate, Pozzo Cupo, Caraccio, Sant'Angelo, Acuti, Ciarini), Martina Franca (frazioni Maranna, Maccarone, Capitolo, Martucci, Miceli, La Monaca, Tagliente, Acquarulo, Motolese, Falsegna, Saggi di Barnaba, Pentime, Reinzano, Bellocchio, Volza, Cappuccini, Caliandro, Carvalò), Maruggio (frazione Gravara, Barco, Pepe, Pozzo Rosso, Curso, Masseria Nuova, Chiane, Vento, Scorcialupi, Castigno, Ciriaco, Veglie, Capoccia, Taba, Cupa, Faloi), Mottola (frazioni Vaccareccia, Perrini, Guadalupo, San Basilio, San Francesco, Semeraro, Le Grotte, Belvedere, Cassiere), Palagianello (frazioni Parco del Casale, Parco di Stalla, Grotta la Donna, Petrosa, Torrata, Difesella, Conocchiella, Palagiano (frazioni Frassino-Colombo), Sava (frazioni Torre, Veglia, Pezza Capriola, San Giovanni), Pulsano (frazioni Scorcora, Cornola, San Biagio, Villanova, Monticelli, Tomai, Zappatrice, Fontana, Guardone, Bosco Cagioni, Castelluccio, Mongelli, Filaccia), Torricella (frazioni Chiesa, Conche, Galesa, Samie, Masseriola);

Matera, limitatamente al territorio dei comuni di Aliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Pomarico, San Mauro Forte, Tricarico, Valsinni, Cirigliano, Contrade, Barbilotta, Pizzilli, Cavoloni, Fravetta, Piano, Salegrino, Tempa di Falcò, Pantoni, San Rocco, Santa Maria degli Angeli, Foresta, Presale, Giravolta, San Cataldo, Cerseto, Scirillo, Valle Piano, Nitri Pescole, Grotta San Quaranta, Alvano, Pizzillo, Fontana di Cercole, Querceto), Garaguso (contrade Macchia del Cerro, Bosco Monone, Parata, Morrone, Fontanelle, Tempa San Nicola, Peschiera, Chiuse, Salandretta, Serre, Fontanelle Pantoni), Montalbano Ionico (contrade Costolito, Malabocca, Petrolla, Concarone, Marucole, Iazzitelli, Valle Ribalda, Valle dei Preti, Santo Fornello, Ischia, Cuccovia, Spinceta, Cerso, Costo del Cerso), Nova Siri (contrade Palombara, Salice, Foresta, Pianura, Sulla, Centotomoli, Tempone della Napoletana, Monticello), Pisticci (contrade Masseria Vella, Madonna della Strada, Sant'Angelo, Spirito, Recisa, Scura Face, Giardino, Guardiola, Mesola Cirolla, Morone, Canarelle, Paolone, Serra Segnato, Tinchi, Rullo, Caporotondo, Lagarone, Pantane Larga, Pantano dei Porci, Croci Mattina, Patuglione, Le Fornaci, Ruge, Pozzitello, Fontana Nuova, Castello, Concezione, Palorosso, Lago Alfieri, Lago di Nova, Masseria Pavone, Serra Purgatorio, Carliciello, Cinchera, Santa Lucia, Recisa, Chiobbico, Panteni, Epitaffio, Chinchere, Priatorio, Cavone, Spada, La Salandra, Isca, Ordella, Pagnotta, Isca Arenale, Lacrimora, Cancarone, Feroleto, Bosco Salice, Cugnarelli, Incoronata, San Teodoro, Giumenteria), Rotondella (contrade Tascone, Mancosa, Carasia, Petrosa, Piscicolo, Tempa Cappello, Montagna, Petto Potente, Convento, Cervara, Sant'Andrea), Salandra (contrade Bradanelli, Panti-

nella, Pesco Cumbo, Foresta, Calfaniedro, Fontanelle Cuccariello, Lambone, Sant'Angelo), San Giorgio Lucano (contrade Piano del Carpino, Falconeto, Scridera, Codicino, Palio, San Silvestro, Finco, Cersa, Foscata, Palichino, San Brancato, Palio, Sodano), Tursi (contrade Caprarico, Piano dei Peri, Le Canne, Corvo, La Cardosa, Monte, Monacelle, Mariarosa, Petto del Monte, Canale Rabatana, Mesole, Laganelle, Pantone, Valle Scala, Valle Cantesano, Calcerella, Cozzo, Serre, Marulli, Muscolo, Cervone, Serra Scoverta, Favigone, Serra, Terlizzi, Petto Pastore, Manca, Mancarella, La Russa, Santa Maria delle Vigne, Venascolo, Miscica, Musolino, Colfù, Pescara, Sant'Angelo, Alioca, Val d'Amelia, La Serra, Pezzosa, Piano Amendola);

Potenza, limitatamente al territorio dei comuni di Albano di Lucania, Avigliano, Baragiano, Banzi, Brienza, Cancellara, Castelmezzano, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaromonte, Fardella, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Laurenzana, Lavello, Marsico Nuovo, Maschito, Moliterno, Montemilone, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, San Costantino Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Senise, Spinoso, Terranova di Pollino, Tito, Vaglio di Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza (località Braida, San Giovanni, Pedali, Pantone, Fosse, Pastulo);

Cosenza, limitatamente al territorio dei comuni di Aiello Calabro, Albidona, Aprigliano, Bianchi, Calopezzati, Castiglione Cosentino, Celico, Cleto, Colosimi, Corigliano Calabro, Firmo, Fuscaldo, Lattarico, Luzzi, Montalto Uffugo, Mottafollone, Orsomarso, Paludi, Paola, Parenti, Pedace, Rogliano, Rose, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giovanni in Fiore, San Lucido, San Sosti, Santa Domenica Talao, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, Scalea, Serra d'Aiello, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Terranova da Sibari, Cosenza (frazioni Donnici Superiore ed Inferiore);

Reggio Calabria, limitatamente al territorio dei comuni di Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melito di Portosalvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo, Sant'Eufemia d'Aspromonte (zona dei Campi dell'Aspromonte), Scilla (zona dei campi dell'Aspromonte);

Nuoro, limitatamente al territorio dei comuni di Bari Sardo, Baunei, Budoni, Dorgali, Escalaplano, Escolpa, Gairo Nuoro, Galtelli, Genoni, Gergei, Irgoli, Isili, Laconi, Loculi, Lodé, Nuragus, Nurallao, Nurri, Onifai, Orosei, Orrori, Perdasdefogu, Posada, San Teodoro, Serri, Siniscola, Torpé, Triei, Ulassai, Villanova Tulo;

Sassari, limitatamente al territorio dei comuni di Arzachena, Buddusò, Monti, Olbia, Tempio Pausania;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole ricadenti nelle zone sopra elencate, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo novembre 1963-luglio 1964.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8376)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1964.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, n. 7922, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Rieti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, n. 4950, con cui venne approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche di altre sorgenti, fossi, ecc. in territorio della provincia di Rieti;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del secondo elenco delle acque pubbliche della provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Rieti è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 ottobre 1964

Il Ministro: MANCINI

Schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Rieti

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Gruppo sorgenti Ranna, Gruppo sorgenti Toppa e fosso Toppa	Fiume Ratto	Borbona	Tutte le sorgenti delle zone Ranna e Toppa, e tutto il corso d'acqua comprese le sorgenti tributarie
2	Fosso Mucco di Bove	Fosso di Valle Castello	Accumoli	Tutto il percorso, comprese le sorgenti tributarie
3	Fosso di Valle Castello	F. Tronto	Id.	Tutto il percorso, comprese le sorgenti tributarie
4	Sorgenti Capo d'acqua di nord-est e di nord-ovest	Fosso Capo d'acqua	Posta	Le sorgenti compresi i fossi di adduzione delle acque delle stesse. Cioè i due rami convergenti nel punto di confluenza nel fosso omonimo
5	Fosso Capo d'Acqua	Fosso Capo d'acqua (tratto già iscritto)	Id.	Tutto il tratto non iscritto. Il tratto iscritto corrisponde al n. 42 dello elenco principale
6	Lago di Paterno		Castel S. Angelo	Tutto lo specchio
7	Lago Pozzo		Id.	Tutto lo specchio
8	Sorgente Breccia Bianca	Fosso Breccia Bianca	Cittaducale	Tutto il gruppo di sorgenti alla falda nord del Monte Ponzano
9	Fosso Breccia Bianca	F. Velino	Id.	Dall'origine allo sbocco
10	Fosso Cantaro	Id.	Rieti	Dall'origine allo sbocco comprese le sorgenti tributarie
11	Il « Rio »	Id.	Id.	Dall'origine allo sbocco, comprese tutte le sorgenti tributarie ed i due rami in cui si divide presso il molino della Salce
12	Sorgente Fonte Monaci	Fosso di Fonte Colombo	Id.	Tutta la sorgente
13	Fosso di Fonte Colombo	Fiume Turano	Id.	Dall'origine allo sbocco comprese le sorgenti tributarie
14	Sorgente di Valle Fana	F. Corno	Leonessa	Dalla sorgente al fiume, compreso il canaletto di scolo e adduzione di Valle Fana
15	Sorgente Grotta degli Ammalati	F. Corno attraverso il canaletto adduttore di Valle Fana	Id.	Tutta la sorgente e il tratto di canaletto corrispondente
16	Sorgente San Felice o San Felice all'Acqua	Fosso di Valle Tribolata	Cantalice	Tutte le sorgenti della contrada omonima
17	Fosso di Valle Tribolata	Lago di Fogliano	Cantalice e Rieti	Tutto il percorso, comprese le sorgenti tributarie
18	Pozzo detto sorgente Mola e canale della Mola	Fosso del Capo Canale	Contigliano	Dall'origine allo sbocco. (Acqua sotterranea)
19	Gruppo sorgenti Belvece e Fosso Belvece	Fosso Onnina o Formicosa	Id.	Tutto il percorso, sorgenti comprese
20	Gruppo delle sorgenti Raigato o Raicato (1ª, 2ª ed altre)	Fosso di Mezzanotte	Greccio	Tutte le sorgenti della contrada omonima
21	Fosso di Mezzanotte	Fosso di Collemare	Id.	Dall'origine allo sbocco, comprese le sorgenti tributarie
22	Fosso di Collemare	Fosso Riosono	Id.	Dall'origine allo sbocco, comprese le sorgenti tributarie
23	Gruppo delle sorgenti Tancia, detto « Acqua Tancia » sul versante ovest del Monte Tancia	Fosso di Valle Gemini	Monte San Giovanni Sabina	Tutte le sorgenti della contrada, in sinistra del Fosso

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI (toccati od attraversati) 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
24	Fosso di Valle Gemini	Torrente Aia di Galantina	Monte San Giovanni Sabina e Rieti	Tutto il percorso comprese le sorgenti tributarie
25	Pozzo in contrada Seminario detto sorgente San Salvatore Maggiore	Fosso San Salvatore o Mannarina	Concerviano	(Acqua sotterranea)
26	Fosso San Salvatore o Mannarina	Fosso della Mola o del Mulino	Id.	Dalla origine allo sbocco, comprese tutte le acque tributarie
27	Fosso della Mola e del Mulino	Fosso di Concerviano o Rio di Fonte	Id.	Tutto il percorso comprese le sorgenti tributarie

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Roma, addì 8 ottobre 1964

Il Ministro: MANCINI

(8074)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1964.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

Roma, addì 14 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8501)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 15 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8383)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Nogaredo, con sede nel comune di Nogaredo (Trento), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1964, registro n. 13, foglio n. 189, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Nogaredo, con sede nel comune di Nogaredo (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Bettini Silvano, Parisi Rodolfo, Marzadro Aldo, Scrinzi Primo, Scrinzi Agostino, Scrinzi Modesto e Parisi Lino.

(8080)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Piout », con sede nel comune di Montjovet (Aosta) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1964, registro n. 13, foglio n. 193, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Piout », con sede nel comune di Montjovet (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Cretier Elio, presidente.
Cretier Roberto, vice presidente.
Cretier Attilio, Mavillaz Vitale, Revil Vittorio, Cretier Paolo e Chamonal Aldo, consiglieri.

(8081)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Termon », con sede in Termon, frazione del comune di Campodenno (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1964, registro n. 13, foglio n. 192, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Termon », con sede in Termon, frazione del comune di Campodenno (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Cattani Natale, presidente.
Cattani Tullio, vice presidente.
Callovi Arturo, Turrini Mario, Cattani Ferdinando e Cattani Remigio, membri.

(8082)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Ru des Gagneurs », con sede nel comune di Chatillon (Aosta) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1964, registro n. 13, foglio n. 190, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Ru des Gagneurs », con sede nel comune di Chatillon (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Brunod Enrico, presidente.
Dallod Luigi, vice presidente.
Dujany Carlo, Brunod Cesare e Follin Giuseppe, membri.

(8085)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1964, è stato respinto il ricorso straordinario esperito in data 29 ottobre 1963 dall'avv. Mario Rossi avverso la mancata assegnazione, a trattativa privata, della rivendita di generi di monopolio n. 3 in Bevagna.

(8353)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1964, è stato respinto il ricorso straordinario esperito in data 5 giugno 1963 dal sig. Gaetano Atterrato avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita di generi di monopolio di nuova istituzione in Termoli, via Sannitica.

(8354)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1964, registro n. 96 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 345, su conforme parere 5 marzo 1964 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto, in conformità del parere stesso, il ricorso straordinario notificato in data 10 settembre 1963 dal sig. Musio Giulio, avverso il provvedimento 5 giugno 1963, n. 6341, con il quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dichiarava irricevibile, per decorrenza dei termini, il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento di sospensione della patente di guida, disposto nei confronti del predetto sig. Musio dal prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 91, quinto comma, del testo unico 15 giugno 1959, n. 393.

(8273)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1964, registro n. 19, foglio n. 219, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Alfredo Masi in data 9 novembre 1962 avverso la deliberazione n. 591 dell'8 ottobre 1962, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze gli ha negato l'iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione della provincia di Firenze.

(8355)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione « Opera Casa Nido » con sede in Roma, alla permuta di un terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1964, l'Associazione « Opera Casa Nido », con sede in Roma è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a permutare un terreno, sito nel comune di Castelfranco Veneto (Treviso), Sezione *c* Treville e distinto al catasto al foglio I, mappa n. 73-*c* ed al foglio II, mappa n. 216, con altro terreno, situato nel comune di Roma, al 12° chilometro di via Boccea, e registrato alla partita 12316, sezione *D*, foglio 174, particella n. 204, di proprietà di mons. Guerrino Milani.

(8196)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Civitella Casanova (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8470)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.397.849, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8471)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.744.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8472)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Pontelandolfo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.468.904, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8473)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Tocco Caudio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.046.096, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8474)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Cisternino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.438.464, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8475)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Villa Castelli (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.987.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8476)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.548.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8480)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Argusto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.569.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8477)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Belcastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.691.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8478)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Botricello (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8479)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964 il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.079.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8481)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.255.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8482)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1964, il comune di Davoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.027.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8483)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8486)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Drapia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.469.740 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' senzi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8484)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Falerna (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.127.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8485)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Sellia Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.498.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8487)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Cenadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.755.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8488)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Perano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.218.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8490)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 28 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,83	624,84	624,81	624,82	624,84	624,83	624,82	624,82
$ Can.	581,13	580,95	581,10	581 —	580,25	581,05	580,92	581,07	581,05	581,05
Fr. Sv.	144,78	144,78	144,80	144,785	144,75	144,76	144,795	144,77	144,77	144,78
Kr. D.	90,15	90,17	90,16	90,175	90,10	90,17	90,1775	90,15	90,17	90,16
Kr. N.	87,21	87,23	87,22	87,215	87,15	87,23	87,23	87,20	87,23	87,22
Kr. Sv.	121,10	121,02	121,10	121,03	121,10	121,04	121,06	121,10	121,04	121,07
Fol.	173,61	173,54	173,60	173,61	173,45	173,54	173,5975	173,60	173,54	173,55
Fr. B.	12,58	12,59	12,5920	12,59	12,59	12,58	12,591	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,48	127,49	127,50	127,5175	127,45	127,48	127,5075	127,50	127,48	127,47
Lst	1739,65	1740,20	1740,30	1740,20	1740 —	1740,05	1740,22	1740 —	1740,05	1739,50
Dm. occ.	157,20	157,16	157,195	157,1975	157,19	157,18	157,195	157,20	157,18	157,18
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,18	24,18875	24,15	24,18	24,1895	24,19	24,18	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,80	21,69	21,681	21,68	21,69	21,68

Media dei titoli del 28 ottobre 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,725
Redimibile 3,50 % 1934	98,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	580,96
1 Franco svizzero	144,79
1 Corona danese	90,176
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	121,06
1 Fiorino olandese	173,604
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1740,21
1 Marco germanico	157,196
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,685

1 Fiorino olandese 173,604

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a tre posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento del personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 552, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito del diploma di laurea in chimica od in chimica industriale oppure della laurea di ingegnere chimico con esclusione di altri titoli di studio.

Se gli aspiranti hanno conseguito tali lauree dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione di chimico o ingegnere chimico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando le lauree anzidette siano state conseguite entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue anni.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai ripatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 253, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e dei mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, nonchè degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

c) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

g) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32º anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno accademico relativo.

I candidati dovranno altresì dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) la lingua straniera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame;

l) i servizi presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 e della abilitazione prescritta.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 200 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra

dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di meriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 200, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'articolo 2, n. 5, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Le suddette prove avranno luogo in Roma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una traduzione dall'inglese, dal francese o dal tedesco di un brano tecnico nonchè di una prova orale sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 11, primo comma, legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice è composta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

di un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, Presidente;

di due impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali (Tabella *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

di due docenti universitari della Facoltà di chimica, membri;

per la prova di lingue estere possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice membri aggiunti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del predetto ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 225 tabella *I* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Registro n. 24, *foglio n.* 394

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro -
Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . . e della abilitazione all'esercizio professionale o di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . . . .

Il sottoscritto chiede di sostenere la prova di traduzione in lingua . . . . . .

. . . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra, mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente da enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario e straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Prova di analisi qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte seconda:

Prova di analisi quantitativa oppure saggio di metalli preziosi e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte terza:

Svolgimento scritto di un tema riguardante le seguenti materie:

Teoria della trasmissione del calore ed applicazione: scambiatori di calore ed isolamento termico. Principi fondamentali della termodinamica ed applicazioni. Cicli termici e frigoriferi.

Principi fondamentali di elettrotecnica; unità di misure elettriche. Circuiti in corrente continua, circuiti magnetici, circuiti in corrente alternata. Pile ed accumulatori.

Termodinamica chimico-fisica. Equilibri - Vari sistemi - Reazioni chimiche. Elementi di termodinamica elettro-chimica. Potenziali chimici ed elettrochimici - Equilibri elettrolitici - Elettroanalisi - Polarografia. Applicazione dell'elettrolisi - Galvanotecnica - Galvanostegia - Galvanoplastica - Elementi fondamentali e principali applicazioni di elettrometallurgia.

Nozioni di spettroscopia - Apparecchiature di emissione ottica, di fluorescenza con raggi X e di assorbimento.

Lo stato liquido nei metalli e nelle leghe. Solidificazioni - Stato cristallino - Cambiamenti di stato. Raffinazione termica ed elettrolitica dei metalli. Nozioni di tecnologia metallurgica dei principali metalli ferrosi e non ferrosi.

Proprietà fisiche e tecnologiche dei materiali metallici e loro misura. Deformazioni elastiche e deformazioni plastiche - Diffusione. Teoria dei trattamenti termici. Principali materie prime e prodotti usati nelle industrie meccaniche e metallurgiche. Materiali refrattari, isolanti termici. Combustibili ed oli lubrificanti. Prodotti ed aggressivi chimici.

Parte quarta:

Traduzione con l'aiuto del vocabolario di un brano tecnico in una delle seguenti lingue estere, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto pubblico, diritto costituzionale ed amministrativo.

Nozioni di statistica.

Lingua estera: Conversazione nella lingua estera, scelta dal candidato, e discussione sulla traduzione eseguita nella prova scritta.

Il Ministro: COLOMBO

(8011)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a venti posti di operaio idraulico-tubista di 1ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 27 dell'Aeronautica militare del 20 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1964, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 49, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di operaio idraulico-tubista nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(8101)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a venti posti di operaio cuoco di 1ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 27 dell'Aeronautica militare del 20 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 9 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1964, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 64, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di operaio cuoco nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(8102)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.